



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta al n. R.F. **9/2022** relativa a:

N. 6/2022

Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore
vista la domanda di liquidazione ex artt. 7 bis e 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 21.3.2022
da _____ unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. avv. Nicola Caltroni datata 18.3.2022:

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo i ricorrenti residenti in
provincia di Verona

osserva quanto segue

I coniugi _____ hanno presentato una proposta finalizzata ad ottenere
l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 7 bis e 14 ter l. 3/2012.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura, presentata ai sensi dell'art. 7 bis legge 3/12, si osserva
che:

- a) i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12; il
sig. _____ è titolare della ditta individuale _____ iscritta al repertorio economico
amministrativo con la qualifica di piccolo imprenditore e dal 2013 svolge attività di agente e
rappresentante di contratti di abbonamento alla rete telefonica e all'attivazione di piani tariffari;
come attestato anche dal gestore della crisi: a) l'attività commerciale del sig. _____ non supera
le soglie di cui all'art. 1 l.f.; b) la sig.ra _____ non ha mai svolto attività imprenditoriale o
commerciale, la sua posizione debitoria è conseguente alle garanzie fideiussoria e reale prestata
a favore del marito; c) entrambi gli istanti non sono stati in precedenza ammessi ad altre
procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui
all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;

- b) i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi nella relazione iniziale, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che i debiti esigibili ammontano a complessivi € 420.363,12 comprensivi del compenso dell'OCC per € 14.717,24 e del professionista che l'ha assistito per la presente procedura per € 2.918,24, il solo sig. _____ svolge regolare attività lavorativa per uno reddito annuo medio di € 13.633 netti mentre la sig.ra _____, che aveva sempre fatto la casalinga, ha svolto per gli anni 2019 e 2020 saltuari lavori di pulizia che si sono interrotti a seguito della pandemia; i beni immobili dei ricorrenti sono già stati sottoposti ad esecuzione immobiliare; le autovettura di proprietà sono state acquistate, l'una immatricolata nel 2000, dal sig. _____ nel 2021 al prezzo di € 1.500 e l'altra, immatricolata nel 2005, dalla sig.ra Signorini nel 2011;
- c) secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, e verificato dal gestore della crisi, l'indebitamento è da ricondursi a debiti contratti dalla ditta individuale del sig. _____; al fine di ampliare la propria attività dalla sola vendita di materiale elettrico alla vendita di elettrodomestici il sig. _____ nel 2005 aveva infatti contratto un primo mutuo fondiario; le previsioni di sviluppo non hanno avuto esito positivo e il sig. _____ ha quindi contratto altri mutui per ripianare la situazione debitoria, la sig.ra _____ ha prestato fideiussione e dato in garanzia immobili di proprietà; l'ampliamento dei costi non accompagnata da un corrispondente aumento delle entrate non ha consentito al _____ di migliorare la propria situazione debitoria, diventata infine non sostenibile tanto da indurre il _____ a chiudere il negozio e cambiare attività;
- d) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- e) allo stato non sono emersi atti dispositivi del patrimonio da parte dei debitori debitrice né atti impugnati dai creditori ovvero atti in frode negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda; l'unico bene fuoriuscita dal patrimonio è stata aggiudicata nell'ambito della procedura immobiliare pendente; in ogni caso il liquidatore potrà valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali azioni revocatorie;
- f) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. La determinazione del limite di quanto occorra per il

mantenimento del nucleo familiare del sovraindebitato è compito del giudice delegato e non è circoscritto all'indicazione dell'istante. Nello specifico le spese medie mensili per il sostentamento di sono state indicate in € 1.700. L'OCC ha verificato le bollette e le spese indicate dai ricorrenti pervenendo ad un giudizio di congruità. La complessiva non convenienza della liquidazione dei beni mobili registrati dovrà essere valutata in sede di predisposizione del programma di liquidazione comparando se la vendita dei mezzi comporti maggiori costi per gli spostamenti comunque necessari sia per esigenze personali che professionali.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. *“Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura”* (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca).

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ c.f.
e _____ c.f.
- 2) nomina liquidatore l'avv. Nicola Caltroni; _____ ;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di _____ e _____ ; con riferimento alla procedura esecutiva già pendente spetterà al liquidatore stabilire se subentrare o meno ex art. 14novies, c. 2 legge 3/12 in detta procedura;
- 4) dispone che _____ e _____ comunichino al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante

il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che nella misura eccedente l'importo di € 1.800 dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a _____ e _____ di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione (saldo del conto corrente e altri beni che dovessero pervenire alla debitrice nei prossimi quattro anni);

6) dispone che il liquidatore:

- provveda alla trascrizione del presente decreto con riferimento ai beni immobili e mobili registrati oggetto di liquidazione e di quelli che dovessero pervenire all'istante nel corso della procedura;

- provveda entro 45 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice; in tale sede dovrà essere valutata la convenienza della liquidazione dei beni mobili registrati;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge3/12 assegnando termine di 15 giorni per osservazioni; si precisa che procedura è unica ma le masse attive e passive devono essere tenute distinte;

- proceda ad eseguire piani di riparto ogni sei mesi se l'entità del passivo accertato e dell'attivo distribuibile consentano una ripartizione in misura apprezzabile; in caso contrario comunicherà la decisione di attendere la ripartizione al Giudice; ai fini della ripartizione il liquidatore comunicherà il progetto a tutti i creditori assegnando loro di un termini di 15 giorni per osservazioni; in mancanza di osservazioni ovvero nel caso in cui queste siano accolte dal Liquidatore, procederà ad dare esecuzione al piano di riparto e ne darà comunicazione al Giudice; nel caso in cui vi siano osservazioni che il liquidatore non ritiene di condividere ovvero insorgano difficoltà insuperabili, rimetterà la decisione al Giudice trasmettendogli le osservazioni e un nota con le proprie conclusioni;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- dispone che le somme dovute al creditore resosi irreperibile, previa autorizzazione del giudice, siano depositate su libretto o conto corrente bancario o postale con la precisazione che il deposito equivale a pagamento del debitore a favore del creditore; al momento dell'apertura del rapporto verrà consegnata all'istituto finanziario copia del presente provvedimento. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l'istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall'istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge;

- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e documentando le proprie entrate;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella parte motiva, nelle richieste e nel dispositivo) di tutti dati sensibili o riservati (ad es. nominativo, dati anagrafici, dati relativi allo stato di salute dell'istante, di figli ; indirizzo di residenza dei ricorrenti);

Si comunichi al ricorrente, all'OCC avv. Nicola Caltroni

Verona 11/04/2022

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Silvia Rizzuto